

STATUTO

MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERRANUOVA BRACCIOLINI AR
VIA PRIMA STRADA LUNGARNO 145
Numero REA: AR - 140667
Codice fiscale: 01808010514
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-10-2024 - Statuto completo	2
--	---



AVV. **PIERO MOLINARI - NOTAIO**
Via Dante, 58/A - 52025 MONTEVARCHI (AR) - Tel. 055.980977 - Tel./Fax 055.980315
e-mail: pmolinari@notariato.it



Allegato "B"

All'Atto Rep. n. 13.170

Racc. n. 10.800

Statuto di "MARGHERITA+ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

I. Denominazione, sede, durata, scopo, oggetto e normativa applicabile

Art. 1 – Denominazione

È costituita la cooperativa denominata "Margherita+ società cooperativa sociale"

Art. 2 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta altresì all'organo amministrativo istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche fuori dal territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili.

Art. 3 – Durata

La cooperativa ha durata sino al 31/12/2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, nel rispetto delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere come sancito nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e di Gestione ex dlgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

Art. 5 – Oggetto

L'attività che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa, in conformità al

suo scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci in relazione al primo comma lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i. è la seguente: _____

a) creare occasioni di lavoro per i soci ed eventualmente anche per altri lavoratori, mediante l'organizzazione e lo svolgimento di attività di lavoro nei seguenti settori; _____

b) assunzione di lavori e appalti di pulizia di ambienti civili e industriali, pubblici e privati; pulizia e lavaggio di mezzi di trasporto di qualsiasi natura (ferroviario, tranviario, automobilistico, aereo, marittimo); _____

c) attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani; la commercializzazione ed il trasporto di materiali recuperabili e di scarto, dei residui riciclabili e beni prodotti con materie recuperate; spazzamento manuale o con mezzi meccanici di strade e marciapiedi; _____

d) attività di autotrasporto merci in conto terzi; qualsiasi altro servizio relativo e/o connesso all'autotrasporto c/terzi, ivi compreso l'autotrasporto integrativo e sostitutivo del trasporto ferroviario delle merci, al facchinaggio, alla presa in consegna di bagagli e merci a domicilio, ai traslochi e servizi di manovalanza e manutenzione di locali ed impianti; _____

e) lavori di facchinaggio manuale e meccanizzato svolto per enti pubblici e/o privati; attività di raccolta merci, di magazzinaggio, di smistamento, di distribuzione; attività di trasloco in genere; manipolazione di bagagli merci, materiali vari ed operazioni connesse, compresa la gestione dei depositi e/o magazzini; _____

f) attività di giardinaggio con progettazione, esecuzione e manutenzione di aree a verde pubblico o privato; conduzioni di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaiste su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, ecc.; svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compreso l'allevamento di animali; commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori; per tale commercializzazione la cooperativa potrà dotarsi di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo; attività di custodia e gestione pensioni per animali; _____

g) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio conto che per conto di terzi, realizzati anche in appositi centri di lavoro, sia a carattere artigianale che non; _____

h) servizi di gestione mense e ristorazione in genere, self-service, CRAL aziendali; _____

i) servizi di gestione centri sociali e ricreativi, attività culturali; _____

j) gestione di strutture turistico alberghiere, parchi tematici e non, alberghi, attività di catering, bar, ristoranti, pensioni, residences, agriturismo, campeggi, ostelli, villaggi turistici, impianti sportivi, cinema e teatri e/o strutture analoghe, tanto in esercizi pubblici, quanto in aziende private, uffici, ospedali e scuole di ogni ordine e grado o di enti pubblici e privati; _____

k) gestione di servizi turistici quali: animatori turistici, guide turistiche, interpreti turistici, accompagnatori turistici; organizzatori professionali di congressi, mostre, fiere, rassegne, cicli e conferenze ed ogni altra attività attinente al turismo ed alla comunicazione; _____

l) gestione di musei, pinacoteche, biblioteche e quant'altro oggetto di studio e di cultura; _____

m) servizi di custodia e di sorveglianza in genere, ivi compreso la gestione di parcheggi e portierato in stabili civili, commerciali e industriali sia pubblici che privati; _____

n) restauro, la manutenzione e la conservazione di immobili ad uso civile, commerciale ed industriale, di monumenti e beni di interesse nazionale, storico ed artistico; _____

o) Installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici, elettronici, idrici, sanitari, termosanitari, distribuzione e utilizzazione gas, sollevamento persone e cose, antincendio; _____

p) protezione, tutela e valorizzazione dell'ambiente attraverso la ricerca, lo studio, la gestione di nuove tecnologie, metodi e strumenti in materia di antinquinamento, difesa ed educazione ambientale; _____

q) attività di promozione, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone svantaggiate; _____

r) attività di orientamento e formazione nonché organizzazione e gestione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dei servizi e non; _____

s) attività di progettazione grafica e stampa di prodotti cartacei; attività di realizzazione di prodotti multimediali; _____

t) servizi di affissione manifesti, locandine e volantinaggio; servizi di lettura e censimento contatori utenze; _____

u) servizi di distribuzione di biglietti, carte telefoniche, carte e schede magnetiche di qualsiasi tipo e natura; _____

v) progettazione, realizzazione e gestione di sportelli di informazione per i giovani, donne, turisti e cittadini in genere; _____

w) servizi informatici e di commercio elettronico (E-Commerce); _____

x) qualsiasi altro servizio che enti o amministrazioni pubbliche, imprese pubbliche e private e soggetti privati di qualsiasi natura affidano a terzi. _____

y) attività di orientamento al lavoro, servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, monitoraggio dei flussi del mercato di lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici; _____

z) svolgimento di attività inerenti le pari opportunità; _____

aa) attività di accoglienza, tutoraggio e formazione nell'ambito di progetti di mobilità internazionale, nazionale e interregionale a scopo formativo e lavorativo; _____

bb) attività di divulgazione, consulenza e formazione rispetto alle opportunità concesse dalle pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie ed internazionali per il reperimento di fondi, contributi e finanziamenti e attività di redazione delle proposte progettuali e gestione delle stesse; _____

cc) acquisire commesse ed incarichi, direttamente od a mezzo di professionisti soci, ai sensi di legge, da parte di committenti pubblici e privati, in Italia e all'estero, per l'espletamento di studi, ricerche, inchieste, progetti, assistenze e consulenze; _____

dd) Noleggio strutture e attrezzature. _____

A titolo rafforzativo si precisa che la cooperativa potrà svolgere qualunque tipo di attività lavorativa per conto terzi. _____

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni altra attività connessa

all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali. _____

La cooperativa per raggiungere i suoi scopi sociali potrà: _____

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni; _____
- instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni; _____
- dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; _____
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge; _____
- costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti fissati dalla legge; _____
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dalla C.E.E., dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti; _____
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo; _____
- effettuare presso banche ed istituti finanziari, tutte le operazioni indispensabili alle proprie finalità, escluse quelle aleatorie e la raccolta del risparmio tra il pubblico; _____
- stipulare convenzioni con altre organizzazioni, con professionisti, studi, ecc.;
- assumere tutte le iniziative sul piano sociale tendenti al miglioramento dei propri soci e delle famiglie facilitando l'accesso al lavoro, l'accesso alla proprietà della casa, all'organizzazione del tempo libero sul piano ricreativo, culturale e sportivo; _____
- aderire ad associazioni, consorzi, cooperative i cui scopi sono consoni a quelli della cooperativa medesima, assumere con deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, interessenze e partecipazioni e riunirsi in associazione temporanea d'impresa e non, con altre cooperative, associazioni, società; _____
- richiedere ed utilizzare provvidenze, finanziamenti e contributi disposti da enti e organismi pubblici e privati locali, nazionali e sopranazionali; _____
- provvedere all'acquisto e alla locazione di beni mobili ed immobili, attinenti alle attività intraprese, compiere tutte le operazioni bancarie, finanziarie e patrimoniali necessarie alla normale attività ed allo sviluppo della cooperativa;
- ricevere ed accettare donazioni, lasciti ed altre liberalità; _____
- ricorrere al personale dipendente in casi particolari, per professionalità, complessità, esperienza urgenza relativa all'adempimento dei contratti d'appalto o quando sia imposto da accordi sindacali; _____
- integrare il principio della mutualità sia organizzando e favorendo acquisti collettivi che destinando apposite somme per fondi integrativi delle prestazioni pensionistiche, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortunistica nonché dell'ordinario trattamento economico, delle diarie, delle gratifiche, ecc.; _____
- compiere tutte le operazioni finanziarie utili per il proprio funzionamento comprese le aperture di conti correnti, l'emissione di cambiali; l'assunzione di

mutui, il rilascio di garanzie in genere comprese le fidejussioni;

- ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente; ---
- ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono comunque definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 6 – Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea dei soci.

Art.7 – Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, a norma dell'art. 2519 c.c., laddove compatibili e per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società per azioni.

II. Soci

Art. 8 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

- soci lavoratori svantaggiati;

- soci volontari che prestano la propria attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono inoltre essere soci della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Possono altresì essere soci della cooperativa soggetti diversi dalle persone fisiche e, in particolare le persone giuridiche, pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ovvero che comunque condividano le finalità di cui alla presente cooperativa.

Non possono comunque divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

È inoltre fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 9 – Soci lavoratori

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa e che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall’assemblea dei soci.

Art. 10 – Soci svantaggiati

Sono svantaggiate le persone indicate nell’art. 4 della legge n. 381/91.
Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 11 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.
Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente e documentate sulla base dei parametri stabiliti dal Consiglio di amministrazione della cooperativa.

Art. 12 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta il cui contenuto è stabilito con delibera dell’organo amministrativo.

In ogni caso la domanda dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persona giuridica, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
d) il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con la scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13- Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
In particolare, spettano ai soci il diritto di partecipazione alle assemblee, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 14 – Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

- della tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo;

b) ad instaurare, sotto pena dell'esclusione, rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati;

c) alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa;

d) se soci lavoratori a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

III. Scioglimento del rapporto sociale

Art. 15– Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società per azioni in quanto compatibili.

In particolare, sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) l'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la cessazione del rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – per qualsiasi motivo;
- d) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- e) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente, ovvero la perdita dei requisiti di mutualità prevalente.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione ai sensi dell'art. 47 del presente statuto.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 Esclusione

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge:

- 1) per il mancato pagamento del valore delle azioni sottoscritte o degli altri pagamenti di somme dovute alla società a qualsivoglia titolo;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal contratto sociale, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) per interdizione e inabilitazione a seguito di condanna penale definitiva del socio che comporti interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) per atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- 7) per l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

8) per aver subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; -----

9) per aver subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero che il rapporto di lavoro finisca per mancato superamento del periodo di prova, ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali; -----

10) per aver, in qualunque modo, arrecato danni gravi, anche morali, alla cooperativa o per aver fomentato in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa; -----

11) per l'ipotesi che il socio svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi dell'art. 47 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori. -----

Art. 17 – Morte del socio -----

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. -----

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro 180 giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi del socio defunto non possono subentrare nella partecipazione da costui detenuta.

Art. 18 – Liquidazione e rimborso della quota -----

La liquidazione delle azioni interamente liberate ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. -----

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore delle azioni interamente liberate eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. -----

La liquidazione della partecipazione sociale comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. -----

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Come consentito dall'art. 2545-sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali. -----

Art. 19 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi -----

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 12 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, nn. 1), 2), 6), 10) e 11) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.....

Il rimborso delle azioni è quindi subordinato all'accertamento dell'insussistenza di tali situazioni a carico del socio receduto, escluso o defunto.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

IV. Patrimonio e mutualità

Art. 20 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00);

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sociali sottoscritte.

Art. 21 – Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, senza l'autorizzazione dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata fornendo con riferimento all'acquirente le indicazioni previste nel precedente art.13.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi dell'art. 47 del presente statuto.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 22 – Acquisto delle proprie azioni

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della cooperativa, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 2545-quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 23 – Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 24 – Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 50 (cinquanta/00) ciascuna. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 25 – Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 26 – Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie;

g) ovvero ad altre destinazioni deliberate dall'assemblea e consentite dalla legge.

Fatta eccezione per l'eventuale fondo di sovrapprezzo e le riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, le riserve devono considerarsi indivisibili e pertanto non potranno essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 27 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: - in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote ovvero mediante altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea. Rimangono ferme ed inderogabili le disposizioni previste dall'art. 2514 c.c. in materia di requisiti per le cooperative a mutualità prevalente.

V. Assemblea

Art. 28 – Competenza dell'Assemblea

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

L'Assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio dell'esercizio precedente ed eventualmente il bilancio sociale;

- delibera sulla distribuzione degli eventuali residui attivi di bilancio;

- delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto;

- nomina e revoca gli Amministratori;

- nomina i membri dell'Organo di Controllo;

- determina il compenso del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;

- delibera sulla eventuale erogazione dei ristorni;

- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

- svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

- approva i regolamenti interni della cooperativa;

- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei Liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 29 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario ovvero con altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 25.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali

l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 30 – Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione – che non potrà svolgersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione – l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, quando sono validamente costituite, sia in prima che in seconda convocazione, rappresentano l'universalità della cooperativa e le loro deliberazioni, che non siano in contrasto con la Legge o con il presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno con l'unica eccezione delle modifiche dell'atto costitutivo per il quale è comunque richiesta l'approvazione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritti ed almeno il 50% del capitale sociale.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Il voto potrà essere espresso anche con modalità elettronica, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e dei votanti e l'immodificabilità del voto.

Art. 31 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 32 – Rappresentanza nell'assemblea

I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art. 33 – Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. ---
La nomina del segretario che può essere scelto anche fra non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. ---
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. ---

VI. Amministrazione

Art. 34 – Consiglio di amministrazione

La cooperativa sarà amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero variabile di membri non inferiore a cinque e fino ad un massimo di quindici membri dotati di adeguata competenza ed esperienza. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche in possesso dei requisiti di legge. ---

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. ---

Gli amministratori sono rieleggibili nei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli amministratori non possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese salvo che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. Agli amministratori si applicano inoltre l'art. 2390 in tema di divieto di concorrenza, e l'art. 2391 in tema di interessi degli amministratori. ---

Art. 35 – Adunanze

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. ---

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. ---

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. ---

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. ---

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. ---

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. ---

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. ---

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. ---

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere

assembleari, in quanto compatibili. _____

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè: _____

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; _____

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. _____

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. _____

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. _____

Art. 36 - Sostituzione degli amministratori _____

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c. _____

Art. 37 – Poteri di gestione _____

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. _____

In particolare, spetta al consiglio di amministrazione, fra l'altro: _____

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; _____

b) redigere il bilancio; _____

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre a deliberazione dell'assemblea; _____

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; _____

e) compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; _____

f) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i relativi contratti; _____

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; _____

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; _____

i) deliberare a concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; _____

j) conferire procure, sia generali che speciali; _____

k) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci e le penali da applicarsi ai soci eventualmente; _____

l) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate; _____

- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;.....
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti;.....
- o) deliberare la costituzione, l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti o Società, salvo quanto previsto dall'art. 2361 C.C..

Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dei propri poteri, può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 38 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e delle altre materie previste dalla legge.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 39 – Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente. ..

Ove siano nominati più vicepresidenti la rappresentanza della società, in caso di assenza o impedimento del presidente, spetta disgiuntamente a tutti i vice presidenti.

La rappresentanza della cooperativa spetta altresì agli amministratori delegati eventualmente nominati, nei limiti della delega loro conferita.

Art. 40 – Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

VII. Controllo

Art. 41 – Controllo dei Soci

I soci esercitano i poteri di controllo loro attribuiti dalla legge. _____
I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. _____

Art. 42 – Organi di controllo

Organo di controllo della cooperativa è il Collegio sindacale. _____
Nei casi previsti dalla legge, la cooperativa deve procedere alla nomina di un revisore contabile o società di revisione. _____

Art. 43 – Funzioni

Il Collegio sindacale ove obbligatorio esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. (c.d. "controllo di legalità"). _____
Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi, soci o non soci, comunque iscritti nel Registro nazionale dei Revisori contabili; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti anch'essi iscritti nel Registro nazionale dei Revisori contabili. _____
Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea. _____
Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. _____
Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo per le adunanze consiglio di amministrazione. _____
Il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale. _____
La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale. _____

Art. 44 – Controllo contabile

Laddove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti negli appositi registri, nominati e funzionanti a norma di legge. _____

VIII. Scioglimento e liquidazione

Art. 45 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. _____
L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. _____
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. _____
L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando: _____
- il numero dei liquidatori; _____
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; _____
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; _____
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; _____
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. _____

Art. 46 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale

Esente bollo. Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 comma 5 del D.lgs n.82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Montevarchi, 29 ottobre 2024
F.TO PIERO MOLINARI NOTAIO - SIGILLO